

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CORLEONE, TEDESCO TATÒ, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, MANIERI, SPADACCIA, POLLICE, MARIOTTI, BOATO,
STRIK LIEVERS e NATALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1987

Norme integrative e complementari della legge 14 aprile 1982,
n. 164, in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

ONOREVOLI SENATORI. – Con l'approvazione della legge 14 aprile 1982, n. 164, si sono indubbiamente affrontati e risolti alcuni aspetti importanti del dramma esistenziale dei transessuali, di coloro che, attraverso un intervento medico-chirurgico, hanno modificato i loro caratteri genitali esterni adeguandoli alla loro condizione psichica.

È avvenuto, però, che, nonostante l'importante passo avanti, alcuni aspetti gravissimi della condizione dei transessuali non siano stati risolti, con conseguenze immaginabili sul piano psicologico e della vita di relazione.

Numerosi transessuali subiscono in occasione di fermo da parte delle forze dell'ordine la rituale identificazione attraverso i dati inseriti negli archivi magnetici del centro elaborazio-

ne dati presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Sin qui nulla di male, se non accadesse che tali dati siano archiviati sotto il nome originale dell'individuo fermato e non sotto il nuovo nome attribuito a seguito della rettificazione di attribuzione di sesso.

Da tale circostanza derivano spiacevoli conseguenze ed in particolare si possono ricordare alcuni episodi verificatisi negli ultimi mesi, che sono stati oggetto di polemica e confronto pubblici. In occasione di alcuni arresti in seguito a dichiarazioni di un *viados* brasiliano alcune transessuali operate e con documenti d'identità femminile sono state condotte al carcere di San Vittore nel reparto maschile, sottoposte, nude, a vessazioni varie e insultate

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con termini irriferribili dagli agenti di custodia. È usuale - ed è stato oggetto di incontri con il questore di Milano e i responsabili della Legione dei carabinieri di Milano - che pattuglie della polizia e dei carabinieri fermino per l'identificazione alcune transessuali chiedendo insistentemente l'identità sessuale precedente. La procedura per la revoca della diffida è particolarmente lenta, impedendo o rendendo estremamente difficili il reinserimento e opportunità concrete di lavoro.

Per evitare che si producano gli inconvenienti sopra riportati si propone che il Ministro dell'interno, avuta notizia della sentenza che accoglie la domanda di rettificazione, provveda ad ordinare la distruzione dei fascicoli relativi alla persona che ha ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso ed il conseguente nuovo nome.

Qualsiasi documentazione relativa a reati per cui siano indiziate persone che hanno ottenuto la rettificazione dovrà essere inserita in un fascicolo intestato al nuovo nome attribuito in conseguenza della rettificazione; tale fascicolo sarà tenuto in un archivio riservato e i dati in esso contenuti non saranno

inseriti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Con l'articolo 2 si propone di mettere riparo ad una incongruenza, quella per cui il trattamento medico-chirurgico previsto e disciplinato dalla legge n. 164 del 1982 non è, ad oggi, tra quelli autorizzati e perciò posti a carico del servizio sanitario nazionale.

Non può negarsi che un tale intervento, con le relative, necessarie e preliminari consulenze e cure, sia, per il suo carattere di importanza, in tutto comparabile ad altri normalmente garantiti nella loro gratuità dal servizio sanitario nazionale.

Infatti, interventi del genere incidono non solo sull'aspetto estetico della persona, ma anche e soprattutto sulla sua psiche e sono, pertanto, di tale importanza da rendere necessario che siano posti a carico del servizio sanitario nazionale.

Con queste norme si vuole, in conclusione, ottenere che, anche per aspetti che possono apparire di scarso rilievo ma sono invece gravissimi nell'esperienza di ogni giorno, la condizione del transessuale sia equiparata a quella degli altri cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella legge 14 aprile 1982, n. 164, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Il Ministro dell'interno deve provvedere alla distruzione dei fascicoli relativi alle persone che hanno ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso e il nuovo nome dallo stato civile.

2. La documentazione relativa a reati per cui siano indiziate o imputate le persone che hanno ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso deve essere inserita in un fascicolo intestato alla singola persona con l'indicazione esclusiva della nuova identità, tenuta in un archivio riservato e non inserita negli archivi magnetici del centro elaborazione dati presso il Dipartimento della pubblica sicurezza».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 14 aprile 1982, n. 164, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Il servizio sanitario nazionale attraverso le unità sanitarie locali garantisce la gratuità sia dell'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali sia delle perizie mediche, delle consulenze psicologiche e delle cure preliminari e preventive al trattamento medico-chirurgico, equiparandolo agli interventi di chirurgia e non a quelli di chirurgia estetica».

Art. 3.

1. All'articolo 2 della legge 14 aprile 1982, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Della sentenza viene data notizia al Ministro dell'interno per gli incumbenti di cui all'articolo 5-bis».